

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

N. *omissis*/2014 Ruolo Gen. Esec

Il G.E.

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 30-4-2018 con termine di giorni venti per il deposito di note difensive;

vista l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da un TERZO con richiesta di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

considerato che con l'opposizione il TERZO ha dedotto di essere proprietario dell'unità immobiliare (autorimessa-garage) sita in *omissis* in catasto al foglio *omissis* partita *omissis*/25, oggetto dell'esecuzione, per effetto dell'usucapione maturata in virtù del possesso ultraventennale animo domini;

-che prima della proposizione dell'opposizione e dell'esercizio dell'azione esecutiva il terzo non aveva promosso alcun giudizio volto ad accertare l'acquisto a titolo originario del bene;

- che nemmeno è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare il presunto possesso del bene utile ai fini dell'usucapione;

-che gli elementi addotti dalla parte opponente non consentono di ritenere sussistente il *fumus* per concedere la chiesta sospensione dell'esecuzione nella presente fase a cognizione sommaria, restando ovviamente impregiudicato ogni accertamento nella fase di merito a cognizione piena;

- che, pertanto, non si ravvisano i gravi motivi che possano giustificare la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.;

PQM

Visti gli artt. 615 e segg. e 624 C.P.C., rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione; fissa per l'introduzione del giudizio di merito il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, e con osservanza delle modalità e dei termini a comparire indicati nell'art. 616 C.P.C.

Il Giudice Gaetano Guglielmo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*